



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
email uffici [bgic8360g@istruzione.it](mailto:bgic8360g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.iccarvico.edu.it](http://www.iccarvico.edu.it) - codice fiscale 91025980169  
codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

*REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL DPR 24/06/1998 N. 249 (con modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI) (Delibera del Consiglio di Istituto n.121 del 14 settembre 2020)*

Art.1  
(PREMESSA)

1. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Nei limiti della propria specifica responsabilità educativa, la scuola opera per favorire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; essa inoltre opera per evitare il perpetrarsi di comportamenti scorretti, anche attraverso l'ausilio ed il coinvolgimento dei servizi territoriali che si occupano del disagio.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.2  
(DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI)

I diritti e i doveri degli studenti sono stabiliti dagli artt. 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 3  
(INFRAZIONI, SANZIONI E COMPETENZE)

In caso di violazione dell'art 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti le sanzioni da applicare, l'entità e l'organo competente sono:

Comma	INFRAZIONE	SANZIONE	ENTITÀ	CHI LA COMMINA
1	Gravi mancanze ai doveri scolastici, alla puntualità nelle lezioni, verso il lavoro dei docenti e dei compagni  Abbigliamento, atteggiamenti o comportamento non adeguati all'ambiente scolastico	- Nota sul libretto	-	Docente

2	Utilizzo di materiale diverso da quello didattico, ad uso di gioco	- Nota sul libretto.	-	Docente
2 bis	Utilizzo di telefono cellulare, videofonino e altri dispositivi simili durante le attività scolastiche. (salvo deroga scritta autorizzata dal dirigente per particolari esigenze didattiche.	Sospensione dall'attività didattica.		Consiglio di classe
3	In caso di reiterazione di comportamenti di cui ai punti 1 e 2	Diffida	-	Coordinatore di classe
4	Falsità documentali (ad es. firme false o alterazioni del libretto scolastico)	- Avvertimento scritto sul registro di classe e nota sul libretto		Coordinatore di classe
5	Danneggiamenti ai locali, agli arredi scolastici, agli effetti personali dei compagni	- Avvertimento scritto sul registro di classe e nota sul libretto  - Diffida (per episodi gravi)  - Pagamento dei danni previa comunicazione alla famiglia		Docente  Coordinatore di classe  Dirigente scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe
6	Comportamenti offensivi e/o aggressivi nei confronti di persone (insulti, offese, prese in giro, voci diffamatorie e false accuse,	- Avvertimento scritto  - Diffida  - Sospensione dall'attività didattica	da 1 a 5 giorni	Docente Coordinatore di classe  Consiglio di classe

	piccoli furti)	- Sospensione dalle uscite didattiche		
7	Impedimento all'esercizio dei diritti individuali e collettivi di espressione, del diritto allo studio e al lavoro	- Diffida  - Sospensione dall'attività didattica  - Colloquio con lo/a studente/ssa e i genitori e sottoscrizione di un contratto educativo personalizzato	da 1 a 5 giorni	Coordinatore di classe  Consiglio di Classe  Dirigente scolastico  sentito il parere del Consiglio di Classe
Didattica a distanza				
8	Utilizzo improprio del proprio account (@icarvico)  Comportamenti offensivi e/o aggressivi nei confronti di persone (insulti, offese, prese in giro, voci diffamatorie e false accuse,	- Avvertimento scritto  - Diffida  - Sospensione dall'attività didattica (anche DDI)	da 1 a 5 giorni	Docente  Coordinatore di classe  Consiglio di classe
9	Registrazioni di video lezioni, fotografie di compagni e docenti (stickers) effettuate durante le videolezioni, postate e diffuse sui social.	- Diffida  - Sospensione dall'attività didattica (Anche DDI)	Da 1 a 5 giorni	Coordinatore di classe  Consiglio di classe
10	Condivisione di immagini mediante commenti o emoticons denigratori, lesivi o dileggiatori della persona anche su social (whatsapp, facebook, instagram ...)	- Comunicazione alla famiglia e avvertimento scritto  - Diffida  - Sospensione dall'attività didattica (anche DDI)  Fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria nei casi	da 1 a 5 giorni	Coordinatore di classe  Consiglio di classe  Dirigente scolastico

		previsti dall'ordinamento		
11	Gravi mancanze ai doveri scolastici, alla puntualità nelle lezioni, verso il lavoro dei docenti e dei compagni  Abbigliamento, atteggiamenti o comportamenti non adeguati per una didattica a distanza	Nota sul registro elettronico		Docente
12	Episodi di Cyberbullismo. Qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzati in via telematica. Nonchè diffusione di contenuti on-line al fine di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.	- Avvertimento scritto  - Diffida  - Sospensione dall'attività didattica (anche DDI)	da 1 a 5 giorni	Docente  Coordinatore di classe  Consiglio di classe

Art. 4

(NATURA DELLE SANZIONI)

1. L'avvertimento scritto consiste in un'annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa.
  2. La diffida consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e lo gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Dirigente Scolastico per sanzioni di maggiore entità (sospensione dall'attività didattica).
  3. L'attività a favore della comunità scolastica è svolta all'interno dell'istituto, a vantaggio di interessi collettivi, dei compagni/delle compagne di scuola, ovvero a casa, sotto la supervisione e la responsabilità diretta dei genitori, qualora, ai sensi dell'art. 9, c. 3 e 4, il Consiglio di classe affidi allo studente/alla studentessa la produzione di elaborati di interesse generale per la comunità scolastica.
- L'assegnazione è disposta dal Dirigente Scolastico, che può individuare nel personale dell'istituto il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività. L'attività, tendenzialmente ispirata al principio della riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità dello studente.
4. L'allontanamento dalla comunità scolastica avviene, di norma, per un periodo non superiore a 5 giorni ed è un provvedimento temporaneo.

## Art 5

### (ATTENUANTI E AGGRAVANTI)

1. Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, la pulizia dei locali sporcati, il risarcimento del danno possono consentire di non procedere all'irrogazione della sanzione.
2. Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste dall'art. 10, costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore.
3. Le situazioni di recidiva costituiscono aggravanti per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione di grado superiore. La diffida è considerata sanzione di grado superiore rispetto all'avvertimento scritto e la sospensione dall'attività didattica è considerata sanzione di grado superiore rispetto alla diffida.

## Art. 6

### (SANZIONI ACCESSORIE)

Per i casi dal 5 al 7 della tabella di cui all'art 3, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, può sempre disporre l'esclusione da attività complementari per tutelare la sicurezza e la responsabilità dei compagni e degli accompagnatori, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.

## Art. 7

### (EFFICACIA)

1. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento dello studente/della studentessa in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi a qualunque titolo realizzati, gestiti o commissionati dalla Istituzione Scolastica, anche fuori della propria sede.
2. La votazione sul comportamento degli studenti/delle studentesse concorre alla valutazione complessiva dello studente/della studentessa e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

## Art. 8

### (PROCEDIMENTI)

1. Per l'irrogazione dell'avvertimento scritto sul registro, il docente in servizio contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annota il provvedimento sul Registro di classe, avendo cura di motivarlo.
2. Per l'irrogazione della diffida, il Coordinatore contesta verbalmente allo studente/alla studentessa la violazione disciplinare, e lo/la invita ad esporre personalmente le sue ragioni.

Il Coordinatore emana il provvedimento di diffida in forma scritta, controfirmata dal Dirigente Scolastico.

Il provvedimento di diffida deve essere motivato e comunicato ai genitori dello studente/della studentessa.

Gli estremi del provvedimento devono essere annotati sul registro di classe a cura del Coordinatore.

3. Per i casi di recidiva o che comportano un provvedimento più grave, il Dirigente Scolastico procede come al punto precedente, previa consultazione con il coordinatore di classe. La sanzione è comunicata alle famiglie degli studenti/delle studentesse

4. Per l'irrogazione della sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica il Dirigente Scolastico valuta preventivamente la ricorrenza dei tassativi casi di applicabilità e deferisce lo studente al Consiglio di classe, dandone contemporaneamente comunicazione alla famiglia.

Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall'organo collegiale, a composizione plenaria, con l'esclusione delle parti direttamente coinvolte, e dopo aver sentito lo studente/la studentessa e i genitori, anche attraverso colloqui svolti dal Coordinatore.

Per la validità della riunione è sufficiente la maggioranza semplice degli aventi titolo. Il provvedimento viene contestualmente comunicato allo studente/alla studentessa presente e ai genitori, ovvero notificato allo studente/alla studentessa assente e ai genitori.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

6. L'iter sanzionatorio deve essere espletato nel più breve tempo possibile.

7. La presidenza predispone le opportune modalità procedurali per la corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari.

#### Art 9

##### (CONVERSIONE DELLA SANZIONE)

1. Il Consiglio di classe o il Consiglio d'istituto, nell'emanare i provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, provvede contestualmente ad offrire allo studente/alla studentessa la possibilità di convertire gli stessi in attività a favore della comunità scolastica.

2. La conversione è di norma quantificata in cinque ore di attività a favore della comunità scolastica per ogni giorno di allontanamento.

3. Il Consiglio di classe può decidere che l'attività a favore della comunità scolastica sia svolta sotto la supervisione e la diretta responsabilità dei genitori, durante l'orario extrascolastico e al di fuori delle sedi dell'istituto, e consistere nella produzione di elaborati di interesse generale per la comunità scolastica.

4. La tipologia e la quantità degli elaborati sono decisi a maggioranza semplice dal Consiglio di Classe sulla scorta dei parametri di cui al precedente comma 3. Il Coordinatore provvede anche a verificare l'esatto adempimento da parte dello studente o della studentessa.

5. Lo studente/la studentessa, che intende avvalersi della facoltà di conversione, lo comunica al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro due giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione.

6. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

#### Art. 9 bis

##### (COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO)

Il Consiglio d'Istituto è competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per le ipotesi di cui all'art. 4 c.9 del D.P.R. 249/1998. Ove ne ricorrano i presupposti, viene trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria. La scuola promuove in ogni caso - in coordinamento diretto con la famiglia dello studente/della studentessa e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente/della studentessa.

#### Art. 10

##### (ORGANO DI GARANZIA)

1. Il Consiglio di Istituto designa i componenti e i membri supplenti dell'Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249.

2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di un docente e due rappresentanti eletti dai genitori. L'Organo di Garanzia si riunisce mensilmente per esaminare eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate.

3. L'Organo di Garanzia si riunisce su richiesta dei genitori o dei docenti o di chiunque vi abbia interesse su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualsiasi modo concorso all'emanazione della sanzione disciplinare impugnata devono essere sostituiti dai membri supplenti.

5. L'Organo di Garanzia delibera se sono presenti tutti i membri designati.

6. In caso di votazione l'astensione non è ammessa.

7. L'Organo di Garanzia esprimerà il parere nei successivi dieci giorni dal ricevimento dell'impugnazione, notificata a cura delle Segreterie dell'Istituto.

8. La sanzione è confermata se l'Organo di Garanzia non si esprimerà nei tempi sopra indicati

#### Art. 11

##### (IMPUGNAZIONI)

1. I genitori o chiunque vi abbia interesse presentano i ricorsi all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione delle sanzioni disciplinari irrogate. La presentazione del ricorso sospende l'irrogazione della

sanzione.

2. I ricorsi contro la decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto possono essere presentati all'Organo di Garanzia Regionale, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della sanzione irrogata. L'Organo di Garanzia Regionale entro 30 giorni esprime il parere. La presentazione del ricorso sospende l'avvio del provvedimento.

3. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è organo garante anche in tema di ricorsi della famiglia avverso provvedimenti, da chiunque emanati, che siano ritenuti lesivi di diritti riconosciuti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti".

#### Art. 12

##### (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

3. La dirigenza mette a punto le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.